

Mirante S.C.



COMUNE DI QUINDICI

PROV. DI AVELLINO

Prot. 5292 del 19/09/2016

Ai Responsabili del I -II- III - IV Servizio
e p.c. Al Sindaco
Nucleo di Valutazione
SEDE

Oggetto: corretti adempimenti da operare e connessi alla cd. "amministrazione trasparente".

Il D.Lgs. n. 33/2013, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 35 della legge 190/2012, nell'ambito del riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha modificato, all'art. 15, le disposizioni in merito agli Obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione. L'art. 15 cit. prevede l'obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, degli estremi degli atti di conferimento di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, del curriculum vitae, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, effettuata esclusivamente per via telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it, dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di omessa pubblicazione, il contratto è nullo ed inefficace e l'eventuale pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ne ricorrano le condizioni. La pubblicazione deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico; invece la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica è semestrale. La pubblicità delle attività di prestazione di servizi consulenziali, svolte da persona giuridica, non è invece regolata dall'articolo 15, bensì dall'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dall'art.31 del D.Lgs. 97/2016). Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, tutti gli atti e documenti relativi alla procedura di affidamento (oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, ecc...). Ogni qualvolta l'amministrazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in assenza di gara pubblica, è tenuta a pubblicare la delibera a contrattare (articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 33/2013). Resta salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis in materia di pubblicazione delle banche dati, gli obblighi di pubblicità legale, e gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maffucci

per numero 20/09/16

[Handwritten signature]
per numero
dove come

[Handwritten signature]